

Provincia di Trento

REGOLAMENTO

SOVRACOMUNALE DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

Riferimenti legislativi:

- Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- Decreto del Presidente 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg. "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della L.P. 11/2007;
- Deliberazione della Giunta Provinciale 30 dicembre 2009, n. 3287 "Criteri per la definizione della somma da versare per la raccolta dei funghi".

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _____ del _____

Art. 1 – Norme preliminari

Le norme di cui al presente Regolamento si uniformano alla disciplina vigente in materia di raccolta funghi in provincia di Trento. Detta disciplina, se modificata, prevale sulle disposizioni del presente Regolamento che sono valide ed applicabili nell'ambito dei territori comunali di Bleggio Superiore, Comano Terme, Fivavé, San Lorenzo Dorsino e Stenico.

Comune capogruppo viene designato il Comune di Comano Terme, al quale spettano i compiti di coordinamento tra i comuni ed il calcolo del riparto degli incassi, sulla base dei dati forniti da tutti i Comuni relativi agli anni 2014 - 2018 e delle previsioni del presente Regolamento.

L'eventuale ritiro dall'accordo di una singola Amministrazione Comunale, non pregiudicherà la validità dell'accordo stesso, modificando unicamente ed eventualmente le quote e le percentuali predeterminate dal Regolamento, nonché l'estensione del territorio interessato.

Art. 2 – Finalità e modalità di raccolta

Il presente Regolamento disciplina la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona secondo quanto stabilito nella specifica normativa provinciale, con riferimento all'ambito territoriale sovracomunale omogeneo dei comuni di Bleggio Superiore, Comano Terme, Fivavé, San Lorenzo Dorsino e Stenico. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.

È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.

È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

Art. 3 - Periodi, importi ed esenzioni per la raccolta

Nel territorio dei comuni di Bleggio Superiore, Comano Terme, Fivavé, San Lorenzo Dorsino e Stenico, la raccolta dei funghi è consentita a chiunque sia in possesso della denuncia dell'attività medesima e previo pagamento della somma fissata, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta provinciale, nel modo seguente:

€ 10,00 per un periodo di raccolta di giorni 1

€ 20,00 per un periodo di raccolta di giorni 3

€ 25,00 per un periodo di raccolta di una settimana

€ 40,00 per un periodo di raccolta di 15 giorni

€ 60,00 per un periodo di raccolta di un mese

Sono esentati dall'obbligo della presentazione della denuncia di raccolta funghi e dal pagamento della somma di cui sopra:

- i residenti o comunque i nati in un comune della provincia di Trento;
- i cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della provincia;
- i proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della provincia;
- coloro che godono di diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico.

Ai fini di eventuali accertamenti da parte del personale incaricato della sorveglianza di cui all'articolo 105 della legge provinciale n. 11 del 2007, la qualità di soggetto residente o comunque nato in uno dei comuni della provincia è comprovata da un valido documento di identificazione; la qualifica di proprietario o possessore dei boschi, di cittadino iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) di un comune della provincia, oppure di soggetto che gode di diritto di uso civico può essere comprovata anche da un'autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4 - Denuncia di raccolta funghi

La denuncia di raccolta funghi è personale e non è trasferibile. Nella denuncia, che deve intendersi riferita al complessivo ambito territoriale dei comuni aderenti al presente regolamento, salvo le limitazioni di cui al successivo articolo 5, sono indicate le generalità della persona interessata alla raccolta, il periodo di svolgimento della stessa e l'avvenuto pagamento della somma dovuta per la raccolta dei funghi.

Art. 5 - Parco Naturale Adamello Brenta

All'interno dei confini del Parco Naturale Adamello Brenta nell'ambito territorialmente competente dei comuni di Comano Terme, San Lorenzo Dorsino e Stenico, associati di cui all'art.1, la raccolta dei funghi è consentita ai soli residenti in un comune della provincia di Trento ed esercitata nelle modalità previste dal presente regolamento.

Per le persone non residenti in un comune della provincia, è possibile la raccolta di funghi nel territorio del Parco Naturale Adamello Brenta ricadente nell'ambito dei comuni di Comano Terme, San Lorenzo Dorsino e Stenico, purché le stesse soggiornino in un Comune della provincia di Trento, a scopo turistico, per almeno cinque giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo della denuncia e del pagamento.

Art. 6 - Agevolazioni

Ai soggetti sotto elencati è applicata l'agevolazione del pagamento relativo alla raccolta dei funghi, nella misura del 10 per cento degli importi prestabiliti all'art. 3:

- a) persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti);
- b) persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia;
- c) persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in uno dei comuni del presente ambito territoriale omogeneo.

L'agevolazione di cui sopra è riferita per la raccolta di funghi su tutto il territorio sovracomunale, salvo le limitazioni di cui all'articolo 5.

Art. 7 - Modalità di versamento

Il versamento della somma per la raccolta dei funghi è effettuato secondo le seguenti modalità:

- a) con apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Comano Terme, indicando nella causale la dicitura "Comuni di Bleggio superiore, Comano Terme, Fiavé, San Lorenzo Dorsino, Stenico, versamento per raccolta funghi" la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta, specificando le date;
- b) mediante l'impiego di sistemi di automazione collocati sull'ambito territoriale;
- c) con versamento diretto o mediante bonifico bancario al Tesoriere del Comune di Comano Terme – UNICREDIT Banca S.p.a. – filiale di Ponte Arche IT 49 Y 02008 73880 000100865548

La ricevuta del versamento della somma per la raccolta dei funghi effettuato con le modalità di cui alle lettere a) b) sostituisce la denuncia di raccolta e costituisce titolo sufficiente per la stessa.

La ricevuta, o la denuncia di raccolta, deve essere conservata per l'intero periodo della raccolta ed esibita, ove richiesta da parte del personale incaricato della sorveglianza, unitamente ad un valido documento di riconoscimento e ad eventuale autocertificazione di cui all'art.3

L'Azienda di Promozione Turistica Terme di Comano Dolomiti di Brenta assicurerà:

- il servizio di informazione in merito alla disciplina di raccolta dei funghi.

Art. 8 - Introiti e ripartizioni

I comuni aderenti al presente regolamento introitano le somme riscosse di cui alle lettere a) b) c) del precedente articolo 7, in un apposito capitolo di bilancio; tali saranno utilizzati possibilmente dai singoli Comuni, per l'effettuazione di interventi di miglioramento dell'ambiente, di promozione dell'attività di sorveglianza e per la ricostruzione ed il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale.

I relativi introiti saranno suddivisi, a fine anno, proporzionalmente sulla base degli incassi degli ultimi 5 anni, calcolati dal 2014 al 2018 dei Comuni interessati.

Ai fini delle ripartizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo le superfici in ettari sono fissate nel seguente prospetto:

COMUNE	INTROITI DAL 2014 – 2018	PERCENTUALE
Bleggio Superiore	1.520,50	16%
Comano Terme	7.653,32	79%
Fiave'	250,00	3,00%
San Lorenzo Dorsino	40,00	0,50%
Stenico	125,00	1,50%
Totale Ettari	9.588,82	100%

Art. 9 - Permessi speciali per la raccolta dei funghi

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, ogni Comune per il territorio di sua competenza può rilasciare permessi speciali per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi ai soggetti per i quali la raccolta dei funghi costituisce dimostrata fonte di lavoro e sussistenza. Tali permessi sono gratuiti e hanno validità annuale. Il loro numero complessivo non può superare il limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime.

Ogni Comune può rilasciare, per il territorio di sua competenza, permessi speciali gratuiti oltre le quantità consentite anche ad associazioni ed enti aventi carattere culturale, scientifico e didattico in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali in campo micologico, svolti nel territorio provinciale per la durata delle manifestazioni medesime. Altresì può rilasciare permessi speciali gratuiti per scopi scientifici a soggetti di dichiarata fama nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca in campo micologico, per la durata della ricerca. Il rilascio dei permessi speciali di cui al comma precedente spetta al comune amministrativo sul cui ambito territoriale si intende effettuare la raccolta. Il permesso speciale deve indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta, la quantità ammessa e il periodo della stessa.

Art. 10 - Vigilanza e sanzioni

Per quanto riguarda gli incaricati dell'osservanza del presente Regolamento e per l'applicazione delle sanzioni si fa riferimento a quanto stabilito negli artt. 105 e 109 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.

Art. 11 - Entrata in vigore del Regolamento

Ai sensi dell'art. 5 comma 3° del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce integralmente il precedente regolamento in materia.